

**FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I.**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CIG Z0E2327B6A

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento della funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione di seguito indicato come RSPP, come disciplinato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., a favore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Treviso. L'incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i a carico del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché nel supporto al Datore di Lavoro nello svolgimento dei compiti suoi propri ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'incarico di RSPP, con compiti e responsabilità di cui agli articoli 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37 del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i. ed in particolare:

- a. collaborare con la Direzione aziendale, il Medico Competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b. ad elaborare, per quanto di competenza e d'intesa con la Direzione, il Medico Competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, le misure di prevenzione e di protezione da attuare in conseguenza alla valutazione dei rischi;
 - c. d'intesa con la Direzione, a proporre e collaborare nell'attuazione del programma delle misure di prevenzione e protezione precedentemente richiamato,
 - d. gestire le scadenze periodiche e le verifiche imposte dalla normativa vigente;
 - e. organizzare i controlli periodici sull'efficienza dei sistemi di sicurezza e sulla efficacia delle connesse misure organizzative i cui esiti andranno segnalati alla Direzione aziendale;
 - f. elaborare ed aggiornare, per quanto di competenza e d'intesa con la Direzione, le misure di prevenzione e protezione in relazione agli eventuali mutamenti organizzativi e produttivi che possono avere rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro;
 - g. proporre ed elaborare i programmi di formazione ed informazione del personale;
 - h. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza durante la riunione annuale di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08;
 - i. effettuare sopralluoghi periodici, con cadenza almeno mensile, presso la Vs sede al fine di svolgere le attività di cui sopra effettuando appositi controlli degli adempimenti di sicurezza.
- 2) Elaborazione delle procedure di sicurezza da adottare per le varie attività aziendali.
 - 3) Assistenza telefonica per risolvere eventuali problematiche relative alla sicurezza sulla manutenzione degli impianti.
 - 4) Segnalazione sulle opportunità presenti nel mercato per ottenere finanziamenti a fondo perduto o agevolazioni contributive e/o fiscali in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai corsi di formazione.

5) Predisposizione annuale della richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL SECONDO L'ART. 24 delle Modalità per l'applicazione delle tariffe dei premi approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

6) Aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi escluse le valutazioni specifiche.

L'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi è obbligatorio in occasione delle casistiche previste dall'art. 29, comma 3 D. Lgs. 81/08).

Le attività per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (esclusa l'eventuale prima elaborazione e le modifiche e/o aggiornamenti che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni legislative e/o trasferimento della sede aziendale, nonché la valutazione dei rischi specifici normati dal Titolo VI, VII, VIII, IX, X, XI del D. Lgs. 81/08), consisteranno in:

- a) raccolta delle informazioni in merito ai rischi presenti nei luoghi di lavoro e/o dovute alle attività lavorative svolte;
- b) raccolta di informazioni in merito alle misure di prevenzione e protezione previste;
- c) aggiornamento del mansionario;
- d) aggiornamento della valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione previste;
- e) aggiornamento del programma formativo;
- f) aggiornamento del programma delle misure di miglioramento dei livelli di sicurezza;
- g) aggiornamento dell'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori.

7) Aggiornamento del "fascicolo informativo"

Al fine di informare correttamente i lavoratori (art. 36 del D. Lgs. 81/08) verrà aggiornato periodicamente (sulla base dei risultati della valutazione dei rischi aziendali) un "fascicolo informativo aziendale" da distribuire ai lavoratori, i cui contenuti sono indicati di seguito:

- a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'azienda in generale;
- b) le misure e le attività di protezione e di prevenzione adottate;
- c) i rischi specifici in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- e) le procedure che riguardano la prevenzione incendi, l'evacuazione dei lavoratori ed il pronto soccorso;
- f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, evacuazione di lavoratori e pronto soccorso

8) Assistenza in caso di contestazioni da parte degli enti di controllo in merito all'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

9) Aggiornamento del documento unico per la valutazione dei rischi interferenti:

- a. raccolta delle informazioni in merito ai contratti d'appalto in essere e ai fornitori utilizzati dall'azienda;
- b. aggiornamento dell'elenco degli appaltatori operanti presso l'azienda, o inseriti nel ciclo produttivo dell'azienda;
- c. individuazione delle eventuali nuove misure di prevenzione e protezione, di coordinamento e cooperazione da mettere in atto a seguito della valutazione dei rischi interferenti;
- d. aggiornamento del documento unico per la valutazione dei rischi interferenti negli appalti.

Dal presente punto è esclusa la prima stesura del documento unico per i rischi interferenti negli appalti.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il servizio di RSPP deve essere espletato da persona fisica in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 32, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 2 – Oneri a carico del datore di lavoro

Al fine di consentire la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente appalto, il Datore di lavoro:

- fornirà al RSPP tutte le informazioni e la documentazione riguardanti la sede, gli impianti, i macchinari e le attrezzature, l'assetto e i processi organizzativo-gestionali, i dipendenti, gli addetti alle funzioni di sicurezza, gli appalti e quant'altro ritenuto necessario;
- consentirà al medesimo RSPP l'accesso alla sede, agli impianti ed a quant'altro ritenuto necessario.

Art. 3 – Oneri a carico dell'aggiudicatario

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste dal presente capitolato e dall'atto di affidamento.

L'Affidatario si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con regolarità ed efficienza.

Sono a completo carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione:

- il rispetto delle norme di sicurezza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari necessari a svolgere i servizi oggetto dell'appalto;

E' a totale carico dell'aggiudicatario ogni onere fiscale, presente e futuro, che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'ATER.

L'Affidatario deve, inoltre, garantire contatti con ATER sempre attivi e funzionanti, quali un numero di telefono e una mail.

Il RSPP è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli obblighi della normativa vigente e risponde personalmente sul piano civile (contrattuale ed extra-contrattuale) nei confronti degli utenti e dei terzi, nonché, in via penale, secondo la normativa vigente, per il mancato rispetto degli obblighi a suo carico.

Le responsabilità del RSPP non si estendono in alcun caso ad ATER, ma rimangono a carico del RSPP in solido con l'aggiudicatario che lo ha individuato.

Art. 4 – Durata del servizio

Il servizio decorrerà dalla sottoscrizione dell'atto di affidamento ed avrà durata di 24 mesi.

L'Azienda si riserva la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova gara. Il Professionista si impegna, pertanto, ad assicurare la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni in essere, fino alla sottoscrizione del nuovo atto di affidamento e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei). E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio

All'inizio dell'attivazione del servizio verrà concordato, di concerto con l'Azienda e il Referente della sicurezza aziendale, un calendario annuale delle attività, al fine di evitare che i programmi operativi possano comportare disservizi durante l'orario di lavoro, da considerarsi vincolante per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del servizio.

Il RSPP, per l'adempimento del servizio, dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con ATER nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso del periodo di affidamento del servizio.

Art. 6 – Riservatezza e segretezza:

Il RSPP aggiudicatario si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dall'Azienda assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto.

Ogni informazione di cui il RSPP incaricato possa venire a conoscenza durante l'espletamento del servizio è coperta da segreto professionale e ne è vietata la divulgazione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03.

Art. 7 – Corrispettivo

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà effettuato, con pagamento annuale, posticipato, a 30 giorni data arrivo fattura, previa verifica del regolare espletamento del servizio e della conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali da parte del Datore di Lavoro.

Rimane inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio intervenissero nuove disposizioni legislative, ATER darà corso al conseguente adeguamento.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'esecutore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

L'Azienda effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari i cui estremi identificativi verranno comunicati dal broker aggiudicatario nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., corredati dalle informazioni ivi previste.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituirà causa di risoluzione del contratto. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art.13 D.Lgs. 196/2003).

Art. 9 – Cessione del contratto e del credito

E' vietata la cessione del contratto del servizio in oggetto, ai sensi di quanto disposto all'art. 105 del D. Lgs 50/2016, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo e il risarcimento dei danni all'Azienda. La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui al c. 13 dell'articolo 106 del D.lgs 50/2016 nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 10 – Penalità ed esecuzione in danno

Nel caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni rispetto al calendario annuale, nonché di persistente inadempimento potrà applicarsi una penale nella misura di €. 25,00 per ogni giorno di ritardo nei primi dieci giorni e di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decimo giorno. L'applicazione della penale verrà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il RSPP avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni, sulle quali l'Azienda deciderà in via definitiva entro i 30 (trenta)

giorni successivi. ATER di Treviso si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio, a spese del professionista inadempiente.

Art. 11 – Recesso

E' in facoltà dell'A.T.E.R recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso al professionista spetterà soltanto il corrispettivo del servizio eseguito, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Salvo quanto previsto dall'art. 10 (PENALITA') del presente Capitolato ed oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile, l'Azienda si riserva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
- sospensione del servizio da parte del professionista affidatario senza giustificato motivo;
- qualora le penalità eventualmente applicate abbiano superato il limite di 2 (due) all'anno;
- gravi difformità, deficienze nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto stabilito dal presente atto e dalla relazione tecnico-illustrativa;
- qualora l'esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i;

Il Professionista dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Ove la stesso non provveda, l'Azienda avrà la facoltà di considerare risolto di ndiritto il contratto, procedendo all'esecuzione del servizio in danno all'operatore economico inadempiente, a carico del quale resterà l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Azienda. Resta salva per l'Azienda l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti.

Art. 13 – Responsabilità dell'affidatario

L'affidatario si obbliga a mantenere l'Azienda sollevata ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni di legge e di regolamenti disciplinanti il servizio in oggetto.

L'affidatario sarà responsabile verso l'Azienda di qualsiasi pregiudizio rinveniente direttamente o indirettamente dal non corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove da tali comportamenti ne discenda per l'ATER, anche responsabilità civile e/o patrimoniale verso terzi, l'accolto di quest'ultima è a carico del professionista.

Art. 14 – Obblighi e Polizza Assicurativa

L'aggiudicatario è obbligato:

- a) ad applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili e ad agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti nonché nel rispetto degli obblighi in materia di sicurezza;
- b) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 105 comma 9, del d. l.gs. n. 50/2016;
- c) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione della prestazione, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti

nel Veneto durante lo svolgimento della prestazione. I suddetti obblighi vincolano il professionista anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;

L'esecutore risponde direttamente dell'operato di tutti i propri dipendenti nei confronti dell'Azienda.

L'aggiudicatario si obbliga altresì a presentare, entro la data di sottoscrizione della convenzione, copia della polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per danni a persone o cose con massimale almeno pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila), stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

Art. 15 – Principi Etici, Codice di comportamento e Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

In ottemperanza al D.Lgs 231/01, Ater di Treviso opera adottando il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Codice Etico nonché il Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Codice di comportamento, quali strumenti di deontologia aziendale. I principi ivi contenuti si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati che intrattengono rapporti sia stabili che temporanei con Ater di Treviso. Il mancato rispetto dei principi e delle condotte contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento o il verificarsi dei comportamenti difforni da parte dell'appaltatore, e per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo si impegnino, potrà costituire inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e, in ipotesi di maggiore gravità, potrà determinare la risoluzione del presente contratto nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda. Codice Etico e Codice di Comportamento sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione della convenzione e anche se non materialmente allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 16 – Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, ai sensi dell'art.206 del D.Lgs50/2016, si dovrà procedere all'accordo bonario. Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilito come foro competente quello di Treviso. I verbali dell'accordo bonario e quelli attinenti il mancato raggiungimento dell'accordo saranno trasmessi all'Osservatorio. In materia di controversie sono comunque seguite le disposizioni degli art. 204 e seguenti del succitato D.Lgs 50/2016, con esclusione espressa della procedura arbitrale.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, nella relazione tecnico- illustrativa, nell'atto di affidamento, nel codice etico e nel codice di comportamento, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dalle leggi statali e regionali vigenti inerenti e conseguenti alla materia dell'incarico che il Professionista dichiara di conoscere integralmente.